

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI PORDENONE

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA RURALE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

INDICE

TITOLO N. 1	GENERALITA'
TITOLO N. 2	PASCOLO, CACCIA, PESCA
TITOLO N. 3	PROPRIETA' E FURTI CAMPESTRI
TITOLO N. 4	FOSSI E CANALI DI SCOLO DI ACQUE PIOVANE E SORGIVE MINORI
TITOLO N. 5	ACQUE PUBBLICHE
TITOLO N. 6	VIABILITA' RURALE
TITOLO N. 7	MIGLIORAMENTI FONDIARI
TITOLO N. 8	ATTIVITA' AGRICOLA
TITOLO N. 9	MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI
TITOLO N. 10	BESTIAME, FAUNA DOMESTICA E FAUNA SELVA- TICA
TITOLO N. 11	COSTRUZIONI RURALI
TITOLO N. 12	POLIZIA FORESTALE
TITOLO N. 13	TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL PAESAGGIO E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI
TITOLO N. 14	VENDITA PRODOTTI AGRICOLI
TITOLO N. 15	PENALITA'
TITOLO N. 16	SANZIONI

TITOLO N. 1

GENERALITA'

Art. 1 - Il Servizio di Polizia Rurale.

Il Servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nell'ambito del territorio comunale l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Pordenone e del Comune nell'interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola, nel miglioramento e valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell'ambito rurale.

Un particolare rilievo è dato alle norme o parti di norma che perseguono la ricerca di una possibile compatibilità connesse all'agricoltura e all'allevamento con la tutela attiva dell'ambiente e l'insediamento abitativo umano.

Art. 2 - Il Regolamento di Polizia Rurale.

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la sicurezza dell'attività agricola nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con le attività di pubblico interesse.

Il presente regolamento si applica:

- nelle zone rurali del territorio comunale, come distinte dal vigente P.R.G.C. (zone E);
- nelle zone d'interesse ambientale;
- negli ambiti compresi all'interno del perimetro urbano e che a vario titolo sono interessati da attività di norma esercitate in ambito agricolo-rurale.

Art. 3 - I soggetti e la gestione del Servizio di Polizia Rurale.

Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco del Comune o da un Assessore delegato e svolto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale, dall'Ufficio Tecnico Comunale ed altri uffici comunali allo scopo identificati, nonché dagli Ufficiali e Agenti di Pubblica Sicurezza a norma dell'art. 57 del C.P.P.

L'Amministrazione Comunale istituisce un Comitato di Consulta formato dai

rappresentanti delle associazioni ambientaliste, degli agricoltori, dei cacciatori e dei pescatori per il monitoraggio continuo dell'ambiente.

Art. 4 - Ordinanze del Sindaco.

In applicazione del presente regolamento, al Sindaco spetta anche la facoltà di emettere ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 54 del D.Lvo 267/2000.

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono dirette, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimidazione e le penalità comminabili a carico degli inadempimenti.

Art. 5 - Norme transitorie.

Il sindaco ha facoltà di sospendere o integrare transitoriamente, per motivi o eventi straordinari e urgenti, alcune norme del regolamento mediante ordinanza da esporre all'albo comunale. Dette norme transitorie potranno avere durata non superiore a 60 gg., eventualmente rinnovabili.

Art. 6 - Efficacia del regolamento.

Le norme presenti nel regolamento e la cartografia ad esso allegata non sanano infrazioni ed abusi commessi antecedentemente alla sua entrata in vigore.

TITOLO N. 2

PASCOLO - CACCIA - PESCA

Art. 7 - Regolamentazione pascolo vagante

Ogni proprietario di greggi con specie ovine e caprine che intenda esercitare il pascolo vagante sul territorio comunale dovrà, in ottemperanza agli artt. 41-42-43-44 del D.P.R. 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria):

- a) Essere in possesso di un speciale libretto, rilasciato dal proprio Comune di residenza nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati anche gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché, i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.
- b) Fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 320/54, potranno muoversi per ragioni di pascolo solamente gli animali provenienti da allevamenti provvisti di qualifica sanitaria. Tali animali dovranno essere sempre scortati dalla relativa certificazione prevista dal regolamento di Polizia Veterinaria.
- c) L'entrata di greggi nel territorio comunale è autorizzato dal Sindaco previa denuncia degli interessati (mod. n. 2/3) con almeno 48 ore di anticipo.
- d) Il pascolo sul terreno di proprietà altrui è vietato in qualsiasi epoca dell'anno senza il consenso scritto del proprietario del fondo da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo (modello 2/2), a meno che il proprietario non sia presente.
- e) Qualsiasi spostamento del gregge entro il confine del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità comunale che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e sempre che l'interessato dimostri di disporre di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge.
- f) I proprietari o conduttori dei greggi provenienti da fuori dal comune, avvalendosi del mod. n. 2/3 unito al libretto, deve presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al Sindaco che, accertata la disponibilità del

pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel territorio comunale, ove non ostino motivi di polizia veterinaria.

g) Ai fini di prevenire il diffondersi di malattie infettive e infestive del bestiame, ogni animale introdotto regolarmente nel territorio comunale deve essere identificato tramite un marchio che si compone in due parti, una a tatuaggio recante la sigla IT+Codice ISTAT del Comune+N°ASS competente per territorio da apporre sull'orecchio sinistro o alla grassella, l'altra con marca auricolare in plastica di colore giallo, non riutilizzabile dopo l'apposizione, con riportati in colore nero, indelebile, la sigla della provincia ed il numero progressivo.

h) I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria riportati dal D.P.R. 320/1954 nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Devono altresì osservare le leggi forestali e i relativi regolamenti.

i) Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, il Prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può disporre il ritorno al Comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere ad altro pascolo nella zona. L'onere relativo è a carico del contravventore.

Art. 8 - Sanzioni per pascolo abusivo.

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, sarà sequestrato e tenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, fatta salvo l'adozione delle misure di spettanza all'Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2 e 3 e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare abusivamente su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato, verrà perseguito ai sensi degli artt. 636 e 637 del Codice Penale.

Art. 9 - Attraversamento del territorio con mandrie e greggi.

Nel percorrere le vie comunali o vicinali le mandrie di bestiame di qualsiasi

specie dovranno essere condotti da un guardiano fino a un numero di cinquanta e non meno di due per un numero superiore. Non possono sostare nelle strade e nelle piazze. Durante la notte le mandrie dovranno essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni (D.Lvo. 285/92 art.184).

Nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore a 1/2 della carreggiata.

Art. 10 - Pascolo su beni demaniali e comunali.

Fatto salvo quanto prescritto dall'art. 134 lettera e) del Regolamento di polizia idraulica RD 08.05.1904 n. 368, il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali e comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico è vietato senza il preventivo permesso del Sindaco del Comune (se trattasi di fondi comunali) o all'Autorità competente (se trattasi di fondi demaniali) mediante la compilazione dell'Allegato 2/1.

Art. 11 - Pascolo su aree di tutela ambientale.

E' fatto divieto di pascolo con greggi o di allevamento di bestiame allo stato brado nelle aree di tutela ambientale.

Art. 12 - Pascolo in ore notturne.

Il pascolo in ore notturne (dalle ore 20.00 alle ore 6.00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.

Art. 13 - Allevamento allo stato brado.

E' consentito l'allevamento allo stato brado nel rispetto delle normative vigenti, purché siano rispettate le distanze minime previste dalle specifiche disposizioni dell' ASS.

Gli allevamenti devono essere collocati in fondi chiusi da recinti fissi o mobili, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti. A tale scopo i recinti non potranno essere inferiori a ml. 1.50 in altezza per gli equini e ml. 1.00 per i bovini e le altre specie consentite.

Art. 14 - Esercizio della caccia e della pesca, raccolta di funghi.

L'esercizio della caccia è disciplinato dalla L.R. n. 30 del 31.12.1999. L'esercizio della pesca è disciplinato dalla L.R. n. 19 del 12.05.1971. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia e la pesca, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali e nazionali, valgono le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

La raccolta di funghi è disciplinata dalla L.R. n. 12 del 15.05.2000.

Art. 15 - Raccolta di lumache e rane.

La raccolta di anfibi del genere rana e molluschi del genere Helix (chioccioline) è regolata da quanto disposto dalla L.R. 10/2003.

Art. 16 - Apiari e alveari.

Gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 ml. nella direzione di sortita delle api e a non meno di 5 ml. nelle altre direzioni rispetto:

- Alle strade di pubblico transito;
- Ai confini di proprietà.

L'apicoltore non è tenuto all'osservanza di tale distanza se sono interposti muri, siepi ed altri ripari, così come previsto dalla L.R. n. 16 del 29.03.1988 art. 12.

Art. 17 - Apiari e alveari - Disposizioni igienico – sanitarie.

Come previsto dalla L.R. n. 16 del 29.03.1988 art. 13, è fatto obbligo ai possessori di api viventi in qualsiasi tipo di arnie (alveari e/o nuclei) di denunciare entro il 30 novembre di ogni anno ai Consorzi Apistici Provinciali il numero di famiglie di api, con l'indicazione del tipo e dell'ubicazione degli stessi, precisando altresì l'eventuale attività nomadistica svolta.

La cessione di alveari, di api e il loro trasferimento deve avvenire previa certificazione rilasciata, da non oltre trenta giorni, dal Servizio Veterinario

dell'ASS competente.

Art. 18 - Apiari e alveari - Disciplina del nomadismo.

Chi intenda esercitare il nomadismo deve farne richiesta ogni anno al Consorzio Apistico Provinciale, competente per territorio di destinazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, nella modalità previste dagli artt. 20-21-22 della L.R. n. 16 del 29.03.1988. Il nomadista dovrà rispettare una distanza di posa degli alveari da nuclei esistenti di almeno 50 alveari non minore da quella fissata dal precitato Consorzio Apistico per ogni singola zona.

Al Signor SINDACO
Del Comune di
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale – Titolo 2 art. 10
Richiesta di autorizzazione per il pascolo su terreni pubblici o di
uso pubblico.

Il sottoscritto
nato a il
residente a In via/piazza
in qualità di proprietario e/o di del gregge costituito
dai seguenti animali:
n°
n°
n°
n°

CHIEDE

L'autorizzazione ad effettuare il pascolo dei sopra elencati animali nei terreni
pubblici o di uso pubblico contraddistinti al:

foglio n. mapp. n.

foglio n. mapp. n.

foglio n. mapp. n.

foglio n. mapp. n.

a decorrere dalla data del sino alla data del

Con osservanza.

Firma: _____

Casarsa della Delizia, li

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale – Titolo 2 art. 7/d
Autorizzazione per il pascolo su terreni privati.

Il sottoscritto
nato a il
residente a In via/piazza
in qualità di proprietario e/o di conduttore dei fondi dotto descritti:
foglio n. mapp. n.
foglio n. mapp. n.
foglio n. mapp. n.
foglio n. mapp. n.
foglio n. mapp. n.

A U T O R I Z Z A

con la presente il sig.
nato a il
residente a In via/piazza
ad effettuare il pascolo del gregge costituito dai seguenti animali:
n°
n°
n°
n°
a decorrere dalla data del sino alla data del

firma: _____

Casarsa della Delizia, li

Al Signor SINDACO
del Comune di
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale – Titolo 2 art. 7/c-f
Denuncia di pascolo su terreni siti nel territorio comunale.

Il sottoscritto
nato a il
residente a In via/piazza
in qualità di proprietario e/o di del gregge costituito
dai seguenti animali:

n°
n°
n°
n°

D E N U N C I A

al Sig. Sindaco che dal alattraverserà il
territorio comunale per pascolo dei sopra elencati animali nei terreni indicati dalle
allegate autorizzazioni.

firma: _____

Casarsa della Delizia, li

TITOLO N. 3

PROPRIETA' E FURTI CAMPESTRI

Art. 19 - Divieto d'ingresso nei fondi altrui.

È vietato entrare nei fondi altrui anche se incolti salvo che esistano servitù di passaggio. Possono accedere ai fondi altrui, comportandosi comunque in modo da arrecare il minor danno alle colture, chi si trova nella necessità di:

- Inseguire sciami d'api o animali sfuggiti alla custodia;
- Spegnere fuochi o contenere altri eventi calamitosi;
- Esercitare il diritto di caccia, pesca o raccolta di funghi, lumache e rane nei termini consentiti dalla legge.

Il conduttore del fondo può autorizzare in via formale, mediante dichiarazione scritta da esibirsi ai tutori della legge, qualsiasi persona a transitare per il proprio fondo.

Il passaggio attraverso strade private non è ammesso qualora il proprietario ne dimostri la volontà di precluderne il transito ad estranei mediante l'apposizione di cartelli di divieto o sbarre.

Art. 20 - Deroga al diritto di passaggio.

Qualora il conduttore del fondo in cui ci sia coltura in atto non voglia assoggettarsi alla servitù di passaggio e caccia da parte dei cacciatori deve ottemperare a quanto stabilito dall' artt. 15 comma 3-4-5 della L.R. 157/1992 e successive modifiche e sistemare delle tabelle ben visibili lungo i confini del bordo recanti la scritta "Divieto d'accesso".

Art. 21 - Esercizio del diritto di passaggio.

Il diritto di passaggio dei mezzi agricoli su fondo altrui deve essere esercitato:

- Transitando lungo le capezzagne o capitagne presenti avendo cura di arrecare il minore disturbo possibile al conduttore del fondo;
- Transitando lungo il percorso di minore lunghezza;
- Evitando la sosta se non per motivi di forza maggiore.

Art. 22 - Esercizio dell'attività venatoria e diritto d'accesso ai fondi altrui.

L'accesso ai fondi rustici per l'esercizio della caccia è consentito (art. 842 C.c.).

1. L'eventuale costruzione di capanni di caccia permanenti (ossia che permangono sul fondo anche dopo l'uscita venatoria) deve essere autorizzata dal proprietario del fondo e assentita dal Comune in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti e dalle specifiche disposizioni inerenti la tutela e la conservazione dei beni paesaggistici ed ambientali (D.Lvo. 29.10.1999 n. 490) nonché in ossequio alle disposizioni urbanistiche e al Regolamento Edilizio Comunale.
2. La caccia vagante non può essere esercitata prima dell'avvenuto raccolto nei luoghi coltivati a vigneto, uliveto specializzato, frutteto specializzato, colture erbacee da seme, mais da seme e soia.
3. A tutela della pubblica incolumità è vietato l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici o privati (ad eccezione dei parchi comunali istituiti ai sensi della L.R. 42/96), nei parchi storici e archeologici, nei terreni adibiti ad attività sportive, nelle aie, nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, nelle zone comprese a distanza inferiore a 50 metri dalle vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali.
4. Il proprietario o possessore che intenda vietare l'ingresso al fondo rustico anche ai cacciatori può cintarlo con muro, rete metallica, siepe viva o altra effettiva barriera di altezza non inferiore a 1.20 metri. Può altresì apporre idonea segnaletica indicante il divieto d'accesso.
5. La volontà di interdire l'accesso al fondo rustico di cui al comma precedente deve essere comunicata al servizio per la conservazione della fauna e della caccia presso la Direzione Regionale delle Foreste. Il fondo dovrà essere anche tabellato e segnalato dal competente servizio regionale per la gestione faunistico-venatoria.
6. Il proprietario o possessore può richiedere l'interdizione dell'attività venatoria sui propri fondi nel caso che su di essi si praticino attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale ed ove sussistano colture specializzate. A tale fine il proprietario o possessore di fondi rustici può

inoltrare richiesta di interdizione al competente servizio regionale per la gestione faunistico-venatoria. Ad accoglimento della richiesta il proprietario o possessore di fondi rustici deve a sue spese delimitare il proprio fondo o apporre gli idonei cartelli segnalatori.

Art. 23 - Accesso ai fondi con mezzi non idonei.

Sui fondi agricoli, qualsiasi sia la loro destinazione, non possono accedere cavalli da sella e mezzi meccanici non abilitati alle lavorazioni, quali auto, cicli, motocicli ecc., senza il consenso documentato con atto scritto da parte del proprietario, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Il presente articolo non si applica ai mezzi di polizia, di tutela del territorio, soccorso e ricerca scientifica per pubblica utilità nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 24 - Spigolatura.

Senza il consenso del conduttore del fondo, è vietato spigolare, rastrellare e raspollare ed in genere raccogliere residui nel fondo altrui, anche dove e quando sia stata già effettuata la raccolta dei prodotti (art. 626 n. 3 Codice Penale).

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al comma precedente deve risultare da un atto scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 25 - Frutti caduti dalle piante su fondo altrui.

In osservanza all'art. 896 del Codice Civile, i frutti caduti dalle piante dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo ove sono caduti.

TITOLO N. 4

FOSSI E CANALI DI SCOLO ACQUE PIOVANE E SORGIVE MINORI

Art. 26 - Censimento di fossi, canali

I fossi e i canali di privata proprietà presenti nel territorio comunale e oggetto del presente titolo sono identificati nella Tavola n. 1 con i colori blu, verde e celeste.

Art. 27 - Libero deflusso delle acque.

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso delle stesse.

Sono vietate le piantagioni di alberi, siepi, costruzioni, movimento di terreno all'interno dei fossi, canali e corsi d'acqua, in modo da ridurre la normale sezione di deflusso delle acque.

Art. 28 - Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali.

Le piantagioni, siepi o filari esistenti lungo i fossi e canali dovranno essere tutelati nel rispetto delle norme vigenti in materia forestale. E' obbligatorio l'estirpo delle piantagioni arboree nei casi che comportino limitazioni funzionali tali da pregiudicare il regolare deflusso delle acque.

Le piantagioni o filari di nuovo impianto lungo i corsi d'acqua al confine delle proprietà dovranno rispettare le distanze minime fissate dall'Allegato grafico 4/2.

Art. 29 - Tombinatura di fossi e canali.

Per tombinatura s'intende la chiusura di fossati (o tratti di fossati) mantenendo inalterata la funzionalità idraulica mediante l'apposizione di tubature.

Per i fossi indicati nella Tavola n. 1 con colore verde e celeste è data facoltà ai proprietari privati di eseguire opere di tombinatura solo al fine di creare nuovi accessi alle proprietà nei fronti di competenza solo in caso di provata necessità e per tratti non superiori a ml. 10.00 . I proprietari che intendano eseguire dette opere devono presentare richiesta d'autorizzazione all'Autorità Comunale la

quale, stabilirà la fattibilità di tale intervento, il diametro della tubazione relativa e le modalità esecutive.

Per i fossati riportati nella Tavola n. 1 con colore blu, oltre alla sopra citata autorizzazione, sarà necessario inoltre il nulla osta dell'autorità competente.

Art. 30 - Opere di manutenzione obbligatoria di fossi e canali.

E' fatto obbligo di manutenzione per i fossi e i canali indicati alla Tavola n. 1. Le opere di manutenzione dovranno essere eseguite ogni qual volta la capacità di deflusso delle acque risulti limitata.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione amministrativa prevista.

I fossi delle strade comunali, provinciali e statali devono essere tenuti in manutenzione da parte delle amministrazioni per la parte di loro proprietà.

I fossi delle strade vicinali private devono essere tenuti in manutenzione dai frontisti.

Art. 31 - Fossi e canali interni ai fondi. Servitù di scolo.

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo è fatto obbligo di provvedere, in concorso con i proprietari dei fondi favoriti, affinché i fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche nel caso di piogge continue, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Art. 32 - Chiusura di fossi (tombatura) – Trasposizione di fossi.

Per tombatura s'intende la chiusura totale del fosso con conseguente perdita di funzionalità idraulica.

Per trasposizione s'intende lo spostamento del fossato mantenendo la funzionalità idraulica a favore del territorio servito.

- Fossi di colore blu: è fatto divieto di chiusura (tombatura) da parte dei proprietari di ogni fossato indicato nella Tavola n. 1 con il colore blu.

- Fossi di colore celeste: è ammessa la tombatura, previa opera di trasposizione, di fossi o canali a cielo aperto di proprietà per i canali indicati nella Tavola n. 1 con il colore celeste, solamente con assenso ed eventuale prescrizione tecnica

del Consorzio di bonifica competente e rilascio delle autorizzazioni comunali previste.

- Fossi di colore verde: è ammessa la tombatura, previa opera di trasposizione, di fossi o canali a cielo aperto di proprietà per i canali indicati nella Tavola n.1 con il colore verde, con solo rilascio delle autorizzazioni comunali previste.

Il richiedente dovrà, in ogni caso, provare:

- la necessità dell'opera;
- la non alterazione dell'assetto idraulico mediante indicazione delle nuove opere per l'allontanamento delle acque;
- la non alterazione dell'assetto naturalistico mediante indicazione per il reimpianto della vegetazione eventualmente presente; ad ogni elemento arboreo presente (del diametro alla base di almeno 15 cm.), dovrà corrispondere analogo impianto nei pressi dell'area di trasposizione.

In caso di chiusura (tombatura) abusiva l'Amministrazione potrà chiederne il ripristino; in caso di inadempienza del proprietario o il conduttore del fondo, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 33 - Costruzione di nuovi fossi o canali.

Per lo scavo di fossi o canali, ove non vi sia accordo tra i proprietari confinanti per l'esecuzione dello stesso sul confine di proprietà, si deve osservare una distanza dal confine di proprietà uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra sarà pari alla misura della scarpata del fosso e va misurata dal punto d'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale (Allegato grafico 4/1).

TITOLO N. 5

ACQUE PUBBLICHE

Art. 34 - Definizione di corso d'acqua pubblica

I corsi d'acqua pubblici presenti nel territorio sono identificati nella Tavola n. 1 con la colorazione rossa.

Art. 35 - Polizia delle acque pubbliche.

In osservanza al R.D. 25.07.1904 n. 523 sono vietati sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti lavori:

- Formazione di pescaie o peschiere, opere idrauliche anche temporanee o provvisorie per l'esercizio della pesca con le quali si alteri il corso naturale delle acque;
- Le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, rivi e canali tali da ridurre la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono la riva nelle adiacenze alla riva stessa; la distanza interessata dalla norma non può essere inferiore a due metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie.
- Lo smovimento del terreno a distanza minore di ml. 4.00 dal ciglio della sponda del corso d'acqua;
- Gli scavi a distanze minori a ml. 10.00 dal ciglio della sponda del corso d'acqua.

Art. 36 - Distanza delle colture agrarie dalle acque pubbliche.

Per i seminativi la distanza minima è di ml. 4.00 dalla sponda.

I vigneti e i frutteti a filare, ove non diversamente previsto dagli strumenti urbanistici, dovranno avere una distanza minima di ml. 5.00 dalla sponda.

La distanza minima dei pioppeti e di altre colture arboree a ciclo lungo dalla sponda dovrà essere di ml. 10.00 (Allegato 5/1).

TITOLO N. 6

VIABILITA' RURALE

Art. 37 - Definizione di viabilità rurale.

Viene definita viabilità rurale del Comune di Casarsa della Delizia l'insieme delle strade catalogate nella Tavola n. 2. La tavola riporta le strade comunali extra urbane e le strade vicinali di proprietà pubblica o privata. Sono escluse le strade interpoderali, di proprietà e di uso esclusivo dei frontisti.

Art. 38 - Consistenza delle viabilità rurale.

E' fatto divieto di alterazione o chiusura delle strade vicinali indicate nella Tavola n. 2 anche se i frontisti sono costituiti da unica proprietà.

Art. 39 - Strade vicinali e interpoderali: obblighi dei frontisti.

E' fatto obbligo ai frontisti:

- Tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo possa creare intralcio alla circolazione;
- Conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse.
- Non interrompere i tracciati stradali interpoderali riportati negli strumenti di pianificazione urbanistica e destinati a futura realizzazione di connessioni pedonali e ciclabili.

Art. 40 - Diritto di passaggio.

Lungo le strade vicinali il passaggio è pubblico e senza limitazioni di sorta con mezzi idonei alla circolazione secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.

Lungo le strade interpoderali (non riportate nella Tavola n. 2 e riconoscibili nelle mappe catastali con doppio tratteggio) l'accesso è consentito solo agli aventi diritto o alle persone e ai mezzi debitamente autorizzati. Lo spazio utile per

l'esercizio del diritto di passaggio non potrà essere inferiore a ml. 4.00 onde consentire il transito ai moderni mezzi agricoli (Allegato grafico 6/1).

Art. 41 - Occupazione delle strade.

Senza la concessione dell'Autorità competente è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali.

Nel relativo atto concessorio devono venire indicati la località, l'estensione, la durata e il tipo dell'occupazione, nonché il canone o la tassa pagata.

E' consentita l'occupazione temporanea delle strade interpoderali purchè l'occupante consenta eventuale passaggio in altro modo agli aventi diritto o agli autorizzati.

Art. 42 - Aratura e altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade.

Le arature e le altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade comunali e vicinali dovranno avere limitazione:

- ad una distanza di ml. 0.50 dal ciglio del fosso lato campagna, anche se di proprietà, onde garantire la stabilità della ripa;
- I frontisti delle strade di uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di m 1, nei casi di aratura parallela alla stessa (Allegato grafico 6/2) e di larghezza minima di m 3 nei casi di aratura trasversale.

Le arature e le altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade interpoderali dovranno avvenire consentendo una larghezza di transito utile non inferiore a ml. 4.00 (Allegato grafico 6/1).

Art. 43 - Pulizia delle strade.

Tutti i mezzi agricoli meccanici e/o a traino, prima di immettersi sulle strade di uso pubblico devono essere preventivamente puliti onde non abbandonare sulle strade materiali dannosi alla circolazione e/o insudicianti. Qualora durante il trasporto cadessero dai mezzi detti materiali, i conduttori provvederanno al recupero degli stessi ed alla pulizia del fondo pubblico.

Art. 44 - Accessi e diramazioni.

Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade a fondi e fabbricati laterali senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente. La presente norma non si applica per le strade interpoderali.

E' inoltre vietato accedere o uscire dai terreni lateralmente e al di fuori dagli appositi passaggi d'accesso.

Art. 45 - Costruzione e manutenzione di passerelle o ponticelli.

Le passerelle e/o ponticelli su fossi fiancheggianti le strade comunali e vicinali, anche dove i fossi siano in tutto o in parte di proprietà del Comune, devono essere costruiti previa autorizzazione comunale dai proprietari dei fondi cui danno accesso. La manutenzione degli stessi, eseguita in modo da non impedire o ostacolare il libero deflusso delle acque, spetta egualmente ai proprietari dei fondi.

Art. 46 - Piante arboree ai lati delle strade.

La distanza da osservare, per l'impianto di nuovi alberi o coltivazioni arboree dalle strade è indicata dall'Allegato grafico n. 6/3 e 6/4.

Art. 47 - Rami e radici protese; ostacolo alla circolazione.

I proprietari frontisti di strade comunali, vicinali ed interpoderali con piantagioni arboree in prossimità del confine, anche se in ottemperanza a quanto disposto all'art. 46, sono tenuti a sfrondare i rami a quote inferiori a ml. 4.00 e le radici protese verso la pubblica via onde consentire adeguata visibilità e libera circolazione.

TITOLO N. 7

MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 48 - Movimenti di terra.

Ai sensi della vigente norma urbanistica movimentazioni di terra che superino i seguenti parametri:

- superficie di intervento superiore a ettaro 1,00;
- volumi di movimentazioni superiori a 2000 mc;
- profondità di sterro superiori a cm 40;

sono considerati opera di rilevanza ambientale e necessitano di Concessione Edilizia.

Nelle zone d'interesse ambientale e le zone a vincolo speciale (d'interesse archeologico, riqualificazione ambientale, ecc.), così come individuate dal vigente P.R.G.C., valgono le norme espressamente indicate dal predetto strumento urbanistico.

Non è consentito in nessun caso l'asporto di terra o ghiaie senza le prescritte autorizzazioni di legge.

Art. 49 - Disboscamento e messa a coltura di nuovi terreni agricoli.

E' fatto divieto di eliminazione totale o parziale di siepi e zone boscate esistenti, il prosciugamento di torbiere e prati umidi, la chiusura di olle, sorgenti e corsi d'acqua di risorgiva.

In caso di inadempienza, il proprietario o di chi per esso avrà obbligo di ripristino nelle modalità e nei tempi prescritti dall'Amministrazione. Nel caso di ulteriore inadempienza, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 50 - Accorpamento di fondi agricoli.

Gli accorpamenti fondiari superiori a ha. 5, tali da comportare alterazioni della morfologia del terreno con conseguenti variazioni dell'assetto idraulico, saranno eseguiti previa Autorizzazione comunale del piano di riordino.

Art. 51 - Realizzazione di impianti irrigui.

La realizzazione di impianti irrigui è soggetta ad autorizzazione nel caso che:

- Il trasporto delle acque irrigue avvenga mediante canalette in c.a. entro o fuori terra;
- L'impianto preveda la realizzazione di manufatti in c.a. l'aggancio al suolo di pivot o altri sistemi di aspersione;

Art. 52 - Apertura di pozzi e prelievo di acque sotterranee.

E' vietato aprire pozzi e prelevare acque sotterranee per qualsiasi uso, fatta eccezione per l'uso domestico, senza l'autorizzazione ottenuta in ottemperanza alle leggi (L.R. 16 del 03.07.02).

I pozzi aperti per uso domestico devono essere realizzati previa comunicazione da inoltrare al Comune.

Art. 53 - Impianti arborei e formazione di siepi.

Salvo diversi accordi fra le parti, i nuovi impianti arborei e la formazione di siepi devono mantenere dal confine di proprietà la distanza indicata all'Allegato grafico 4/2 e 7/1 e dovranno essere eseguiti con l'impiego di essenze locali indicate nell'Allegato n. 12/1 riportato al Titolo n.12.

TITOLO N. 8

ATTIVITA' AGRICOLA

Art. 54 - Aratura degli stocchi.

E' fatto obbligo di aratura o comunque di distruzione dei residui colturali primaverili-estivi entro il mese di marzo.

E' vietata la distruzione degli stocchi o altri residui vegetali mediante l'accensione di fuoco.

Art. 55 - Distanze da confini di colture erbacee ed arboree.

Salvo diversi accordi fra le parti e fatte salve le colture esistenti fino al taglio, dovranno essere rispettate le seguenti distanze da confine (Allegato grafico 8/1):

- Coltivazioni erbacee ml. 0.50
- Vigneti e frutteti a filare ml. 1.50
- Pioppeti e altre colture legnose
a ciclo lungo ml. 5.00
- Pioppeti dalle aree urbane (zona 1 Tavola n.3) ml. 50.00
- Pioppeti dagli edifici residenziali in altre zone ml. 50.00

Art. 56 - Impiego di prodotti fitosanitari.

Per l'acquisto e l'uso di presidi sanitari di 1° e 2° classe (oggi definiti "molto tossici", "tossici" e "nocivi") e' subordinato al possesso del patentino secondo quanto previsto dagli artt.25, 26 e 27 del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni, mentre quelli di 3° classe (definiti "irritanti") e quelli di 4° classe (oggi fuori classificazione) hanno regolamentazioni diverse a seconda dell'utente (D.M.21 7/91).

Il titolare del patentino è responsabile del trasporto, della conservazione ed utilizzazione in modo appropriato dei suddetti prodotti.

In particolare deve curare che:

- il veicolo utilizzato per il trasporto dei presidi sanitari non sia contemporaneamente adibito al trasporto di prodotti per l'alimentazione umana ed animale;

- lo stesso sia pulito immediatamente qualora, durante le operazioni di scarico, si rilevasse esservi stato danneggiamento delle confezioni ed un conseguente sversamento dei prodotti all'interno del mezzo;
- il locale di deposito e conservazione dei presidi sanitari non sia adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi. Detto locale deve essere fuori terra, accessibile direttamente dall'esterno, chiuso a chiave, asciutto, fresco, aerato, facilmente pulibile; deve essere dotato di mezzi idonei ad effettuare eventuali interventi di emergenza in caso di allagamento, incendio o rottura di confezioni; inoltre è necessario adottare accorgimenti idonei per evitare la contaminazione del suolo, quali vasche di contenimento, pavimentazioni idonee, ecc.;
- i prodotti siano conservati esclusivamente nelle loro confezioni originali provviste di etichetta leggibile fino al loro esaurimento;
- durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione vengano attuate tutte le disposizioni indicate sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare sia rispettata la soglia di massimo dosaggio consentito;
- siano osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nel libretto d'istruzione della macchina spanditrice;
- vengano usati tutti i dispositivi di protezione individuale in relazione alle tipologie e modalità dei trattamenti.

Art. 57 - Erogazione di presidi sanitari

Nel corso di trattamenti con Presidi Sanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.), deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche o private di terzi, strade, colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti ed ambiti naturali tutelati previsti da leggi nazionali, regionali o da delibere comunali, né arrecare disturbo alla popolazione.

Dovranno pertanto essere applicate le seguenti norme:

Tavola n. 3, zona 1 (area urbana).

Divieto d'impiego di presidi sanitari classificati come molto tossici, tossici o nocivi, fatta eccezione del caso di specifiche necessità o indicazioni fornite dal competente Servizio Fitosanitario regionale.

I trattamenti delle colture agrarie o del verde ornamentale possono essere effettuati con l'impiego di presidi irritanti (XI) o non classificati (NC), in

assenza di vento, prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00, mediante impiego di atomizzatori a bassa pressione d'uso o lance a mano.

Nelle colture a terra è consentito l'uso di irroratrici a barra regolate a pressione tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva ad una distanza di ml. 3.00.

Tavola n. 3 , zona 2 (prima area periferica).

Divieto d'impiego di presidi sanitari classificati come molto tossici, tossici o nocivi, fatta eccezione per le colture frutticole (melo, pero, pesco) a pieno campo ove l'impiego è consentito nelle indicazioni diramate dalla lotta guidata. Nel caso di specifiche necessità, il competente Servizio Fitosanitario regionale o l'autorità forestale potrà fornire autorizzazioni in deroga a quanto disposto.

I trattamenti ai pioppeti o a qualsiasi altra coltura in altezza potranno essere effettuati solo con impiego di specifici prodotti anti-deriva.

Tavola n. 3 , altre aree.

I trattamenti sono consentiti, salvo maggiori restrizioni previste dalle vigenti normative in zona di tutela ambientale, con i seguenti limiti:

- ◇ Il getto contenente la miscela non deve raggiungere persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade; qualora si ravvisi tale rischio il trattamento deve essere temporaneamente sospeso;
- ◇ Sia mantenuta una fascia di rispetto di ml. 10.00 dalle case d'abitazione per trattamenti alle chiome e per trattamenti a terra; in detta fascia saranno applicate le stesse norme previste per la Zona 1 (area urbana);
- ◇ Sia mantenuta una fascia di rispetto di ml. 5.00 dai corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, fontane;
- ◇ E' vietato l'uso di presidi sanitari su tutti i terreni che, per la loro caratteristiche di ritenzione idrica, pendenze, presenza di acque superficiali, ecc. possono costituire un canale diretto di immissione delle sostanze tossiche o nocive all'interno degli ambienti tutelati;
- ◇ E' vietato l'utilizzo di presidi sanitari negli ambiti boschivi e nelle siepi, salvo diversa prescrizione dell'autorità forestale.

Art. 58 - Norme per la preparazione e il trasposto delle poltiglie.

La preparazione delle miscele contenenti presidi sanitari, il lavaggio delle

attrezzature per la distribuzione e lo sversamento dei liquidi di lavaggio sono vietati in prossimità di corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, fossi, fontane, vie ed aree pubbliche.

I contenitori vuoti dei presidi sanitari e di residui non possono essere abbandonati sul suolo pubblico o privato, nei corsi d'acqua.

Art. 59 - Sconfinamento di miscele contenente presidi sanitari.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di miscele sul fondo altrui, è fatto obbligo di avvertire immediatamente il confinante del tempo di inagibilità e del periodo di carenza dei presidi sanitari impiegati.

Art. 60 - Aspersione di esche avvelenate.

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate per roditori a scopo di protezione agricolo nelle aree non recintate ed aperte al passaggio di uomini o animali, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale, di usare le opportune cautele per proteggere l'esca stessa da animali diversi rendendola ad loro inaccessibile (es. sotto tegole) e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

Art. 61 - Smaltimento di reflui zootecnici.

Per lo smaltimento di reflui zootecnici devono essere scrupolosamente osservate le normative contenute nella D.Lvo. 11.05.1999 n. 152 (Obbligo di denuncia).

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti disposizioni:

- Tavola n. 3 , zona 1 (aree urbane);
Divieto di applicazione.
- Tavola n. 3 , zona 2 (prima area periferica);
L'applicazione al terreno deve essere seguito da immediato interrimento.
- Tavola n. 3 , zona 3 (altre aree);
L'applicazione è consentita con i seguenti limiti:
 - ◇ Distanza di rispetto dalle abitazioni ml. 30.00;
 - ◇ Distanza di rispetto dai corsi d'acqua ml. 10.00;
 - ◇ Divieto di aspersione durante le piogge e nei due giorni

- successivi ogni precipitazione;
- ◇ Divieto di aspersione su gelate o su superfici coperte di neve;
 - ◇ Divieto di ristagno o ruscellamento dei liquami;
 - ◇ Divieto di utilizzazione per il trasporto e l'aspersione di mezzi che possano dare formazione di aerosol;
 - ◇ Transito al di fuori dei centri urbani.

Art. 62 - Concimazione o ammendamento con materiali fermentescibili e putrescibili.

Lo spargimento su suolo scoperto a scopo di concimazione o amendamento di materiale fermentescibile o putrescibile di qualunque natura è ammesso per tutti i materiali previsti dalle norme di legge, purché non ne derivi danno o molestia agli abitanti delle case vicine e dovrà comunque essere seguito da immediato interrimento. E' vietato l'impiego di dette sostanze all'interno delle zone 1 e 2 riportate nella Tav. n. 3.

Art. 63 - Impiego di pollina.

La concimazione con pollina, purché stabilizzata dopo un periodo di almeno sei mesi nelle vasche di stoccaggio, è ammessa solamente nella zona n. 3 della Tav. n. 3, con immediato interrimento. L'impiego di pollina deve essere sospeso nel periodo estivo dal giorno 1 maggio fino al giorno 30 ottobre.

Art. 64 - Riutilizzo di fanghi di depurazione civile e industriale.

E' fatto obbligo di segnalazione, mediante l'apposito modello in Allegato n. 8/1 compilato in ogni sua parte, all'autorità comunale della data e delle modalità di aspersione per riutilizzo di fanghi di depurazione civile e industriale.

Art. 65 - Irrigazione a scopo agricolo.

Gli irrigatori fissi o mobili installati lungo le ali pluviali o prospicienti le strade provinciali, comunali e vicinali devono essere dotati di dispositivo a settore o con barriera antispruzzo tale da impedire al getto d'acqua di raggiungere la sede stradale.

Nelle zone 1 e 2 della Tavola n. 3 l'irrigazione mediante sollevamento delle acque a motore è vietata nelle ore notturne (dalle 23.00 alle 7.00) salvo eventi

eccezionali.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI PORDENONE
COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA

**SEGNALAZIONE DI RIUTILIZZO DI FANGHI DERIVANTI DA
DEPURAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE.**

Il sottoscritto....., residente in
....., in qualità di proprietario/legale
rappresentante dell'azienda agricola
con sede in Casarsa della Delizia, località, titolare
dell'autorizzazione al riutilizzo di fanghi derivanti da depurazione civile e
industriale rilasciata da in data.....

SEGNALA

che i lavori di spandimento dei fanghi sopra indicati avverranno con le seguenti
modalità:

Località, foglio mapp. sup. mq.

- a) Giorno e ora inizio trasporto in loco..... , quantità trasportata
q.li ,
- b) Giorno inizio spandimento
- c) Giorno inizio interrimento
- d) Durata prevista dei lavori

Il sottoscritto s'impegna a dare sollecita comunicazione all'Ufficio Ambiente in
caso di variazioni per causa imprevista a quanto sopra dichiarato.

Con osservanza.

Data,

TITOLO N. 9

MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI

Art. 66 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria.

Per quanto concerne la difesa contro le malattie delle piante devono essere adottati i seguenti comportamenti:

- Nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale d'intesa con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio impartisce di volta in volta disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi o dai conduttori degli stessi, in conformità alla legge 18.06.1931 n. 987 e successive modificazioni.
- Salve le disposizioni dettate dalla predetta legge n. 987/1931 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.10.1933 n. 1700 e modificato con R.D. 02.12.1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo di denunciare all'Autorità Comunale, all'Osservatorio Fitopatologico o al servizio forestale per quanto di competenza la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Art. 67 - Divieto di vendita ambulante di piante e sementi.

E' vietato trasportare e vendere piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie pericolose e diffusibili senza il "Passaporto delle piante" rilasciato dall'Osservatorio Malattie delle Piante competente per territorio.

TITOLO N. 10

BESTIAME, FAUNA DOMESTICA E FAUNA SELVATICA

Art. 68 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali.

I proprietari ed i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune ed all'A.S.S. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo. I proprietari e i possessori di animali, colpiti da una delle malattie infettive o diffusive o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- isolare gli animali ammalati e quelli morti, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
- non spostare dall'azienda: animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del responsabile del Servizio Veterinario dell'A.S.S. competente.

I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità Sanitaria.

Art. 69 - Accertamento della causa di morte.

Il Servizio Veterinario deve accertare la causa di morte di animali indetti o sospetti di esserlo. Il proprietario pertanto, avvisata la competente autorità sanitaria, dovrà avvolgere la carcassa con telo imbevuto di sostanze disinfettanti e non procedere a seppellimento o bruciamento ed attendere l'esito dell'accertamento.

Art. 70 - Seppellimento di animali morti.

E' vietato il seppellimento di animali morti. A seconda dei casi specifici, il Servizio Veterinario impartirà le indicazioni specifiche.

Art. 71 - Spostamento di animali morti.

Lo spostamento degli animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di

stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle carcasse o ai luoghi di distruzione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente Reg. (CE) 1774/2002 e successive modificazioni.

Anche per gli animali da guardia e/o compagnia morti si devono rispettare i disposti del vigente Reg. (CE) 1774/2002 e successive modificazioni.

Art. 72 - Mezzi di trasporto delle carcasse animali.

Gli automezzi o gli appositi contenitori, adibiti unicamente alla raccolta e trasferimento delle carcasse di animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione o ai depositi frigoriferi di stoccaggio, devono rispondere ai disposti del vigente Reg. (CE) 1774/2002 e successive modificazioni.

Art. 73 - Cremazione, trasformazione industriale.

La cremazione va eseguita negli appositi inceneritori autorizzati. L'utilizzo dei sistemi di distruzione diversi da quelli della cremazione in impianti autorizzati deve essere autorizzato dal Sindaco, previo parere favorevole del Servizio Veterinario e di Igiene Pubblica.

Art. 74 - Depositi di stoccaggio temporaneo di carcasse animali.

Nell'attesa del trasferimento delle carcasse animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione, e' consentito l'utilizzo di frigoriferi adibiti unicamente allo stoccaggio temporaneo e alla conservazione delle stesse così come previsto dal vigente D.L.vo 508/92 e successive modificazioni. Detti frigoriferi devono avere: pavimenti e pareti lavabili, impermeabili e disinfettabili.

Art. 75 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici.

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive. I possessori di cani devono adeguarsi alle disposizioni dell'anagrafe canina.

Art. 76 - Cani da guardia.

I cani da guardia dovranno essere tenuti in aree recintate o comunque non comunicanti con la pubblica via.

La recinzione sulle proprietà confinanti dovrà essere adeguata alla taglia del cane e dovrà essere tale da impedire molestie ai passanti. Le recinzioni dovranno essere realizzate con materiali e accorgimenti tali da garantire il contenimento dell'animale.

La presenza di cani da guardia dovrà essere segnalata con apposito cartello posto all'ingresso della proprietà.

Art. 77 - Circolazione di cani e altri animali nelle vie o in luoghi aperti al pubblico.

I cani condotti per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico, devono essere muniti di idonea museruola quando non tenuti a guinzaglio. Si applicano altresì le disposizioni previste dall' O.M. del 27 agosto 2004, successive modifiche e l'ordinanza sindacale n. 23/2002.

Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola:

- i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;
- i cani da pastore e quelli da caccia, quando sono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia;
- i cani delle forze armate e delle forze di polizia e della protezione civile, quando sono utilizzati per servizio.

I proprietari dei cani e le persone, anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia, devono provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni ed alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali imbrattino spazi ed aree pubbliche, ad uso pubblico e aree verdi pubbliche.

Dall'obbligo della raccolta degli escrementi sono esentati solo i non vedenti che utilizzino cani da accompagnamento appositamente addestrati.

Qualsiasi accompagnatore di cani deve possedere sempre, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli agenti di Polizia Municipale, uno strumento di raccolta e di idoneo contenimento delle deiezioni, costituito principalmente da un sacchetto di polietilene o da altro idoneo contenitore a perdere.

Art. 78 - Cani vaganti.

I proprietari o detentori di cani devono usare tutte le cautele necessarie per impedire la fuga e il randagismo.

I possessori dei cani, qualora identificati, sono tenuti a rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, nutrizione e custodia, e al pagamento dell'eventuale sanzione.

Art. 79 - Animali di terzi sorpresi nei fondi altrui.

Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario o all'Autorità comunale, ed ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti e delle spese sostenute.

Il proprietario di sciame d'api ha diritto di inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennizzare il proprietario per l'eventuale danno cagionato. Se il proprietario non ha inseguito gli sciame entro due giorni o ha cessato di inseguirli per due giorni, il proprietario del fondo può ritenerli.

Art. 80 - Trasporto di animali vivi.

Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente aerati e ampi per non arrecare danno o inutile sofferenza.

La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme ai requisiti sanciti dall'art. 37 del Regolamento di Polizia Veterinaria 08.02.1954, n. 320.

Art. 81 - Maltrattamento di animali.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che vengono a conoscenza di maltrattamenti di animali, nei modi previsti dalla L. 189/2004 e successive modifiche, provvedono a segnalare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

Art. 82 - Tutela della fauna selvatica.

E' vietato in tutto il territorio comunale distruggere uova, tane, nidi di animali nonché la loro cattura, fatto salvo il prelievo per atto legittimo, secondo le disposizioni di cui alla L.157/1992.

E' fatto inoltre obbligo d'osservanza delle norme diramate dall'Osservatorio Faunistico e affisse nell'Albo Comunale.

Art. 83 - Fauna venatoria.

La liberazione nel territorio comunale di fauna venatoria proveniente da allevamenti o catturata in altre zone, può essere effettuata solo con soggetti muniti di certificazione di provenienza e conformi alle disposizioni in materia di Polizia Veterinaria.

Art. 84 - Tutela del patrimonio ittico.

E' vietato in tutto il territorio comunale la semina di pesce non realizzata con le prescrizioni e l'autorizzazione rilasciata dall' Ente Regionale Tutela Pesca.

TITOLO N. 11

COSTRUZIONI RURALI

Art. 85 - Case rurali. Definizione e norme generali.

Per casa rurale s'intende una costruzione destinata ad abitazione e/o direzione aziendale, purché collegata al normale funzionamento dell'azienda agricola della quale fa parte integrante.

Le case rurali, a meno che non sia diversamente disposto nel corso del presente capo, sono soggette a tutte le norme relative alle comuni case di abitazione. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione sono subordinate al rilascio di titolo abilitativo in conformità alla vigente normativa edilizio-urbanistica.

Le case rurali sono soggette alle norme igienico-edilizie previste per le abitazioni urbane e contenute nel Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 86 - Case rurali. Difesa dall'umidità.

Per i locali di abitazione al piano terra deve essere realizzato un solaio contro-terra che formi un'intercapedine d'aria di altezza non inferiore a cm. 20 adeguatamente aerata (L.R. 44/85 art. 4).

A qualunque uso siano destinati, gli ambienti abitati al piano terreno debbono avere sempre un livello superiore di cm. 15 a quello del terreno circostante, e di m. 1 almeno sul livello medio cui possono giungere i corsi d'acqua vicini alla casa, con esclusione dei corsi d'acqua arginati. In mancanza di cantine i vespai di locali destinati a servizi e accessori devono essere costruiti con un sottofondo.

I muri divisorii, i pavimenti ed i solai di tutti i locali nei quali si compiono manipolazioni od operazioni agricole dalle quali può venire alterata l'aria delle abitazioni (ad es. le tinaie), quando queste formano corpo con esse, devono essere impermeabili.

Art. 87 - Case rurali. Servizi igienici.

Le condutture ed i fognoli devono essere realizzati secondo prescrizione del

Regolamento Edilizio e mantenuti in condizioni igieniche soddisfacenti.

I reflui domestici delle latrine, ove non recapitati nella rete di pubblica fognatura, devono essere immesse in vasche Imhoff o in pozzi neri a tenuta i quali debbono soddisfare le prescrizioni del presente Regolamento e di altri Regolamenti Comunali.

Art. 88 - Case rurali. Dotazione idrica.

Ogni casa deve avere una sufficiente dotazione di acqua potabile.

Art. 89 - Case rurali. Scolo delle acque.

In ogni casa rurale, anche già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della medesima.

I cortili, le vie, gli orti, le aree annesse alle case rurali debbono avere un'efficace sistema di scolo delle acque tale da evitare impaludamenti.

Art. 90 - Allevamenti di tipo professionale, intensivo e industriale – Igiene dei ricoveri.

La costruzione di ricoveri per animali, allevati a scopo di vendita o di commercio dei loro prodotti derivati, è soggetta a provvedimento autorizzativo del Comune che la rilascia previo parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S.- Servizio Igiene e Sanità per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio Veterinario per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

La richiesta di atto autorizzativo deve indicare la/le specie allevate e la capienza massima.

Qualora si tratti di:

- allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
- allevamenti industriali o commerciali che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- canili gestiti da enti pubblici o privati a scopo di commercio, ricovero od addestramento;

- allevamenti di animali da pelliccia e/o di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;

l'autorizzazione è subordinata al Nulla Osta previsto dall'art. 24 del DPR 320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria).

I ricoveri per animali, fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del DPR 303/56, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, in buono stato di costruzione, intonacati ed imbiancati almeno una volta all'anno, dotati di acqua potabile e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni. Devono essere altresì facilmente pulibili, lavabili e disinfettabili; a tale scopo i locali dovranno essere dotati di idonee prese d'acqua.

Per quanto riguarda i fabbisogni di spazio per gli animali allevati si fa riferimento alle eventuali normative specifiche e, in mancanza di queste, si stabiliscono i seguenti parametri:

- altezza minima dei ricoveri : 3,00 ml.
- dimensioni atte ad assicurare un minimo di 20 mc di aria per capo bovino o UBA (unità bovina equivalente) e individuati nella tabella riportata nel vigente PRGC.

Gli ovini ed i caprini possono essere tenuti insieme ai bovini solo se aventi lo stesso livello sanitario.

E' vietato tenere il pollaio o altri animali da cortile nelle stalle.

I recinti all'aperto per animali dovranno essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi e l'eventuale lettiera o le deiezioni dovranno essere periodicamente asportate al fine di evitare emanazione di odori molesti.

I recinti all'aperto, per il ricovero anche temporaneo, quando non dotati di pavimentazione impermeabile con convogliamento dei liquami in idonee vasche di raccolta, devono essere sistemati in maniera tale da evitare il ristagno dei liquami stessi e non essere fonte di inquinamento ambientale.

Non appartengono a questa tipologia i recinti all'aperto adibiti a pascolo per gli animali, per i quali si rimanda al titolo n. 2 art. 13.

Art. 91 - Allevamenti a carattere familiare – Igiene dei ricoveri.

Sono allevamenti a carattere familiare gli animali allevati per autoconsumo, integrazione al reddito familiare, hobbistica, ornamento, ai fini di difesa ed utilità per una consistenza massima non superiore a:

- 1,5 UBA nelle zone urbanistiche A-B-C (ad esempio 2 capi suini adulti, come indicato nella tabella riportata nell'allegato 11/1);
- 2,5 UBA nelle zone urbanistiche E (ad esempio 4 capi suini adulti, come indicato nella tabella riportata nell'allegato 11/1).

Gli allevamenti di animali ad uso familiare non sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco.

In ogni caso i ricoveri, fatte salve norme specifiche, dovranno essere costruiti e sistemati in modo tale da:

- Consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- Mantenere, per le nuove costruzioni, una distanza minima di 15 ml dalla strada e dalle abitazioni di terzi (20 ml. per i suini) e 6 ml. dalle abitazioni di proprietà;
- Evitare il ristagno delle deiezioni;
- Essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- Se si tratta di porcili, realizzare la pavimentazione ben connessa, impermeabile ed inclinata per favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta;
- Se si tratta di stalle per bovini, equini ed ovi-caprini, essere provvisti di concimaia situata in modo tale da non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine;
- Devono essere tenuti puliti in modo tale da non causare inconvenienti di natura igienico-sanitario;

I porcili contenenti animali da destinarsi ad uso familiare devono essere costruiti in muratura; devono inoltre avere aperture sufficienti al ricambio dell'aria, mangiatoie, pavimenti ben connessi costruiti con materiale impermeabile e devono essere dotati di presa d'acqua.

Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine nel pozzetto ed unito alle pareti attraverso angoli arrotondati.

Il pozzetto deve essere costruito in base alle norme prescritte per i pozzi neri.

Art. 92 - Allevamenti familiari in zone residenziali.

Nelle zone definite A - B - C nel vigente strumento urbanistico comunale sono ammessi gli allevamenti di tipo familiare pre-esistenti purché contenuti all'interno dei parametri igienico-sanitario accertati dall'autorità sanitaria. Non

è ammessa la nuova realizzazione.

Art. 93 - Ricoveri per animali. Igiene della costruzione.

I ricoveri per animali di nuova costruzione devono avere sempre un'altezza media non inferiore a ml 3.00 per i bovini ed equini, a ml. 2.40 per gli altri tipi e dimensioni tali da assicurare almeno mc. 20 per ogni UBA (unità bovino adulto) così come ricavato dalla tabella riportata nel vigente PRGC. Devono inoltre essere provvisti di ampie porte e finestre per il rinnovamento dell'aria. I pavimenti e le mangiatoie devono essere impermeabili e le rastrelliere devono essere metalliche. Le cunette di scolo delle urine devono essere impermeabili e finire in apposita vasca a tenuta collocata fuori dalla stalla. I ricoveri per animali ed i fienili debbono essere indipendenti dalla casa rurale. Quando ciò non sia possibile, i ricoveri stessi non possono comunicare direttamente con gli ambienti di abitazione e/o direzione. Non devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni se non a distanza di almeno metri 10 in linea orizzontale per quelli di nuova costruzione.

I ricoveri animali non possono essere collocati sotto ambienti abitabili.

Art. 94 - Ricoveri per animali. Letamai.

Tutti i ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di letamai. Questi debbono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili; devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi.

I letamai, le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in generale tutti i depositi di materie di rifiuto devono essere posti ad almeno 10 metri dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile e comunque a valle dello stesso.

Le concimaie dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

- consentire un'autonomia di stoccaggio di sei mesi delle deiezioni della stalla;
- avere un muretto perimetrale di altezza non inferiore a cm. 30;
- essere dotate di una platea lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile per il convogliamento del liquame in una vasca a perfetta tenuta con dimensioni minime di un metro cubo per ogni

UBA.

Mucchi di letame, limitati ai bisogni di un podere, sono consentiti, purché in aperta campagna e a non meno di 50 metri da qualsiasi abitazione, da pozzi d'acqua potabile, da acquedotti, serbatoi e strade, e purché non diano luogo a infiltrazioni nel sottosuolo e non permangano sul posto per più di un mese.

Art. 95 - Ricoveri per animali. Depositi di insilati.

I depositi di foraggi ed insilati devono distare almeno 15 metri dalle civili abitazione di proprietà ed almeno 30 metri dalle abitazioni di terzi.

Non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi.

Ove non si disponga di platea in cemento, dovrà essere impiegato un telo impermeabile per impedire il contatto fra il suolo e i prodotti di fermentazione.

I copertoni talvolta utilizzati per l'ancoraggio delle coperture di insilati o di altre analoghe coperture devono essere periodicamente svuotati o adeguatamente forati al fine di evitare qualsiasi ristagno d'acqua al proprio interno per impedire la proliferazione di insetti molesti (es. zanzara tigre).

Art. 96 - Igiene delle stalle da latte.

Le stalle per vacche lattifere devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e il deposito dei recipienti e di adeguati servizi igienici per il personale addetto alla mungitura.

Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, di cui al R.D. 09.05.1929 n. 994, sarà attiguo alla stalla, con pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque verso un pozzetto esterno munito di chiusura idraulica, pareti rivestite di materiale impermeabile, lavabile fino ad un'altezza di ml. 2.00, finestra apribile all'esterno e munita di serramenti a vetro e reti anti-mosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti ed un lavabi per i mungitori.

UNITA' BESTIAME BOVINO ADULTO (UBA)

Tabella di conversione

Categorie di animali		UBA	50 UBA
Bovini adulti	> 24 mesi	1	50
Vitelloni	7-24 mesi	0,6	83
Manze	7-24 mesi	0,4	125
Vitelli	6 mesi	0,3	167
Suini da riproduzione		0,7	71
Suinetti	3 mesi	0,05	1000
Suini leggeri da macello	6 mesi	0,23	217
Suini pesanti da macello	9 mesi	0,23	217
Galline e faggiani da riproduzione		0,026	1923
Galline giovani e pulcini		0,0027	18519
Galline ovaiole		0,013	3846
Pollastre di allevamento e faggiani	6 mesi	0,005	10000
Polli da carne	3 mesi	0,0053	9434
Galletto	2 mesi	0,003	16667
Tacchini da riproduzione		0,03	1667
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	0,015	3333
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	0,023	2174
Anatre e oche da riproduzione		0,02	2500
Anatre, oche e capponi	6 mesi	0,01	5000
Faraone da riproduzione		0,008	6250
Faraone	4 mesi	0,005	10000
Starne, pernici e coturnici da riproduzione		0,005	10000
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	0,003	16667
Piccioni e quaglie da riproduzione		0,005	10000
Piccioni e quaglie e altri volatili	2 mesi	0,003	16667
Conigli e porcellini d'India da riproduzione		0,01	5000
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	0,008	6250
Lepri, visoni e nutrie		0,014	3571
Volpi		0,07	714
Ovini adulti		0,15	333
Caprini adulti		0,48	104
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	0,04	1250
Pesci da riproduzione (q.li)		0,18	278
Pesci da consumo (q.li)		0,1	500
Cinghiali e cervi		0,15	333
Daini, caprioli, mufloni		0,07	714
Equini da riproduzione, pony inclusi		1	50
Altri cavalli e pony		0,6	83
Cavalli di razza finlandese		0,85	59
Puledri	< 6 mesi	0,3	167
Alveari (famiglia)		0,1	500
Lumache (consumo) q.li		0,1	500
Struzzi da riproduzione		0,1	500
Struzzi da carne		0,07	714

TITOLO N. 12

POLIZIA FORESTALE

Art. 97 - Definizione di bosco, boschetta, siepe, filare, albero di pregio, prato stabile.

Si considera superficie boscata ogni area ricoperta di vegetazione arborea o arbustiva naturale o naturalizzata rispondente alle seguenti caratteristiche:

- Superficie minima mq. 1000
- Lato minimo ml. 10.00
- Copertura minima 30 % (della proiezione delle chiome)

Sono escluse le piantagioni arboree da legno, sia a breve sia a lungo ciclo, e gli impianti arborei plurispecifici di turno colturale inferiore ad anni 40.

Si definisce boschetto qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive non poste in filare, e tali da non rientrare nei parametri espressi nella definizione di bosco o di siepe.

Si considera siepe ogni formazione arborea e/o arbustiva lineare della larghezza, determinata dalla proiezione delle chiome alla base, non inferiore a ml. 4.00.

Per filare s'intende la successione mono o pluri-specifica di piante arboree e/o arbustive non rientranti nei parametri minimi di siepe.

Per albero di pregio s'intende ogni elemento arboreo rispondente almeno a due delle seguenti caratteristiche:

- Età superiore ad anni 50
- Altezza superiore a ml. 15
- Diametro di almeno 40 cm misurato ad altezza di 1.50 ml. da terra.

Ai fini del presente regolamento per prati stabili naturali s'intendono le formazioni erbacee che vegetano su terreni che non hanno subito dissodamento mediante aratura od erpicatura e sono mantenuti attraverso la sola operazione di sfalcio e l'eventuale concimazione.

Art. 98 - Diminuzione di superficie boscata.

E' fatto divieto ridurre le superfici boscate mediante sradicamento,

deceppamento o abbruciamento delle componenti arboree o arbustive facenti parte delle stesse, salvo previa autorizzazione forestale.

Rimane altresì ammessa la ceduzione con le modalità di seguito riportate.

Art. 99 - Modalità di ceduzione e taglio nelle superfici boscate e nelle siepi.

La ceduzione di superfici boscate dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- Epoca di intervento: 1 ottobre - 31 marzo
- Il taglio dovrà essere eseguito in prossimità del colletto ed in modo da non compromettere il ricaccio della ceppaia.
- Il taglio a raso è consentito solamente per robinia, ontano nero, platano, pioppo e salice.
- Il taglio deve essere eseguito adottando gli accorgimenti necessari al fine di non danneggiare le piante ed il novellame presenti.
- L'allestimento e lo sgombero dei prodotti del taglio devono essere effettuati il più prontamente possibile e in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare la rinnovazione.
- I residui della lavorazione devono essere allontanati dalla tagliata o concentrati negli spazi liberi il più prontamente possibile e comunque entro e non oltre la fase di esbosco.
- Devono essere tenuti liberi dai residui delle lavorazioni gli alvei e le fasce di ml. 20.00 dalle strade.

Art. 100 - Taglio d'alberi di pregio.

E' fatto divieto di taglio d'alberi di pregio senza la comunicazione da presentarsi mediante l'allegato modello 12/2 al Comune il quale, nei casi che riterrà opportuno, trasmetterà la denuncia di taglio unitamente alla richiesta di indicazioni tecniche al competente Ispettorato Dipartimentale delle Foreste.

Rimane esclusa dal presente divieto la rimozione forzata di alberi per causa di immediata sicurezza pubblica, che andrà comunque tempestivamente segnalata a rimozione avvenuta.

Art. 101 - Impianto o sostituzione di alberi.

I nuovi impianti arborei ed arbustivi in ambito rurale dovranno essere eseguiti con l'impiego di essenze locali indicate nell'Allegato n. 12/1

Art. 102 - Alberi di rilevante importanza naturalistica.

Gli alberi censiti all'interno del territorio comunale e individuabili nella Tavola grafica n. 4 sono tutelati e devono essere preservati dai rispettivi proprietari. Ogni intervento che possa pregiudicare lo stato vegetativo degli alberi stessi potrà essere eseguito previo parere espresso dall'autorità forestale in concerto con gli uffici tecnici comunali competenti.

Art. 103 - Ambiti naturali tutelati.

All'interno degli ambiti di tutela ambientale valgono i regolamenti specifici propri dei piani attuativi.

NUOVO IMPIANTO - COMPONENTI ARBOREE

<i>Acer Campestre</i>	Acero campestre
<i>Alnus Glutinosa</i>	Ontano nero
<i>Carpinus Betulus</i>	Carpino bianco
<i>Fraxinus Angustifolia</i>	Frassino ossifillo
<i>Junglas Regia</i>	Noce comune
<i>Morus alba</i>	Gelso bianco
<i>Morus nigra</i>	Gelso nero
<i>Platanus (spp)</i>	Platano (spp)
<i>Populus Alba</i>	Pioppo bianco
<i>Populus Nigra</i>	Pioppo nero
<i>Populus Tremula</i>	Pioppo cinerino
<i>Prunus Avium</i>	Ciliegio selvatico
<i>Quercus Robur</i>	Farnia
<i>Salix Alba</i>	Salice bianco
<i>Salix Cinerea</i>	Salice cenerino
<i>Tilia Cordata</i>	Tiglio
<i>Ulmus Minor</i>	Olmo campestre

NUOVO IMPIANTO - COMPONENTI ARBUSTIVE

<i>Cornus Mas</i>	Corniolo
<i>Cornus Sanguinea</i>	Sanguinella
<i>Corylus Avellana</i>	Nocciolo
<i>Crataegues Oxycanta</i>	Biancospino
<i>Evoninus Europeus</i>	Evonino
<i>Frangula Alnus</i>	Frangola
<i>Laurus Nobilis</i>	Alloro
<i>Ligustrum Vulgare</i>	Ligustro
<i>Prunus Spinosa</i>	Prugnolo
<i>Rhamnus Frangula</i>	Alaterno
<i>Sanbucus Nigra</i>	Sambuco Nero
<i>Viburnum Lantana</i>	Viburno
<i>Viburnum Opulus</i>	Pallon di Maggio

Al Signor SINDACO
Del Comune di
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale – Titolo 12 art. 100
Denuncia di taglio alberi di pregio.

Il sottoscritto
nato a il
residente a In via/piazza
in qualità di proprietario e/o di del fondo
contraddistinto al foglio n. mapp. n.

DENUNCIA

il taglio dei seguenti alberi notevoli:

specie numero
specie numero
specie numero
specie numero

Il taglio avverrà in data successiva al 30° giorno dall'inoltro della presente denuncia nel caso non pervenga al sottoscritto specifico divieto.

Con osservanza.

Firma: _____

Casarsa della Delizia, li

TITOLO N. 13

TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 104 - Accensione di fuochi.

In tutto il territorio comunale è vietato l'accensione di fuochi per lo smaltimento di ogni genere di rifiuti.

E' consentito solamente l'accensione di fuochi per l'eliminazione dei residui vegetali agricoli con le seguenti modalità:

- Il fuoco dovrà essere acceso a non meno di ml. 100 dalle abitazioni, dalle strade statali, provinciali, comunali e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale.
- Il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà dell'azienda stessa.
- Potranno essere inceneriti solamente i residui dell'azienda stessa.
- Il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti (7-20) e dovrà essere completamente spento di volta in volta.
- Il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza.
- Il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose.

L' accensione di fuochi per occorrenze di festività (es. falò votivi) dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.

Art. 105 - Produzione di suoni e rumori.

In tutte le zone agricole, a protezione della fauna selvatica, è vietata la produzione di suoni e rumori superiori a 40 dB misurati a 20 ml. dall'origine sonora purché non provocati dalle pratiche agricole o non espressamente autorizzati.

Art. 106 - Produzione di luci moleste.

In tutte le zone agricole, a protezione della fauna selvatica, è vietata la produzione di luci moleste con lampade a faro o riflettore a più di 500W purché

non provocati dalle pratiche agricole o non espressamente autorizzati.

Art. 107 - Limiti alle emissioni sonore.

Nelle zone residenziali è vietato l'impiego per uso privato di macchine e attrezzature a motore a scoppio da giardinaggio e orticoltura nei seguenti periodi:

- Mesi di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre in tali fasce orarie:
 - Nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 7.00 del giorno seguente e dalle ore 13.00 alle ore 15.00;
 - Nei giorni festivi dalle ore 19.00 alle ore 9.00 del giorno seguente, nonché dalle ore 13.00 alle ore 16.00.
- Nei restanti mesi in tali fasce orarie:
 - Nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno seguente e dalle ore 13.00 alle ore 14.00;
 - Nei giorni festivi dalle ore 19.00 alle ore 9.00 del giorno seguente, nonché dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

Art. 108 - Terreni liberi da colture.

I terreni liberi da colture non possono essere impiegati per luogo di scarico, anche se provvisorio, di immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualsiasi origine, di residui industriali, di inerti.

L'eventuale scarico di detti rifiuti da parte altrui non esime comunque il proprietario dall'obbligo di ripristino dell'area (D.Lvo. 22/97).

Art. 109 - Colture agrarie. Limitazioni.

Ciascun proprietario di terreni può destinare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà la facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti di bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 110 - Manutenzione delle aree libere.

I terreni liberi da colture, compresi i giardini e altre aree verdi, devono essere tenute in buono stato dai rispettivi proprietari in modo da salvaguardare il decoro, la sicurezza e l'igiene pubblica.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione amministrativa prevista.

Art. 111 - Zone di tutela ambientale. Divieti.

All'interno delle zone di tutela ambientale, così come perimetrare nella Tavola grafica n. 4 *Censimento delle unità arboree e delle aree di rilevante importanza naturalistica*, è fatto divieto d'accesso con automobili o motoveicoli, nonché di campeggio o soggiorno se non specificatamente autorizzati.

Si ammette solo il transito su strade che attraversino le suddette zone.

TITOLO N. 14

VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

Art. 112 - Denuncia inizio attività (D.I.A.) per vendita prodotti agricoli

I produttori agricoli, che intendono vendere al minuto prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura o per allevamento sono tenuti a presentare la D.I.A. al competente ufficio e ad osservare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità e quelle dell'agriturismo, nonché le vigenti disposizioni del D. Lvo. n. 228 del 18/05/2001.

Art. 113 - Divieto di vendita ambulante di piante e sementi.

E' vietato il commercio ambulante delle piante, delle parti di piante o di sementi destinati alla coltivazione a coloro che non siano muniti di apposita autorizzazione (D. Lvo. n. 189/2001 e successive modifiche e integrazioni).

TITOLO N. 15

PENALITA'

Art. 114 - Accertamento delle violazioni e sanzioni.

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Quando la violazione è prevista e punita dal Codice Penale non è ammessa la Sanzione amministrativa pecuniaria, anche se tale Sanzione fosse genericamente indicata nell'infrazione rilevata, essendo obbligatorio il rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 2 del Codice di Procedura Penale.

Art. 115 - Oblazione in via breve.

Le trasgressioni del presente Regolamento possono essere conciliate con il pagamento, con effetto liberatorio da parte del trasgressore, della sanzione amministrativa prevista dai rispettivi capi.

Qualora la contestazione personale non sia stata fatta, il contravventore, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del processo verbale di accertamento, è ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, al pagamento della sanzione amministrativa oltre alle eventuali spese di procedimento e notifica.

Art. 116 - Deduzioni difensive.

Qualora il trasgressore ed i responsabili non si avvalgano del pagamento ai sensi del precedente articoli, gli stessi possono far pervenire, entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale, scritti difensivi o quant'altro reputino utile all'esercizio della difesa. Sempre nello stesso termine il trasgressore potrà chiedere di essere sentito in merito: tale richiesta dovrà essere inoltrata al Sindaco in carta semplice.

Art. 117 - Determinazione e irrogazione delle sanzioni.

Il Sindaco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, nonché il

rapporto a lui trasmesso, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, se ritiene sussistere la trasgressione contestata, determina con ordinanza motivata, entro i limiti indicati nel relativo articolo del Regolamento, l'ammontare della sanzione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese, entro 30 giorni dalla data di notifica di detto provvedimento, all'autore dell'infrazione ed alle persone che vi sono obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente agli interessati, alle persone obbligate e all'organo che ha redatto il rapporto.

L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento dovrà fare seguito la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della Legge 689 del 24.11.1981 e della L.R. n. 1/84.

Art. 118 - Sanzioni amministrative e disposizioni generali.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, in merito ai principi generali e di applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme e le procedure di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla L.R. n. 1/84.

Art. 119 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e dispone, quando ricorrano gli estremi di cui all'art. 153 del TU. 1915, n. 138, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 120 - Inottemperanza all'ordinanza.

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da 100 Euro a 600 Euro, con oblazione in via breve di 200 Euro.

Art. 121 - Sequestro e custodia di cosa.

I soggetti indicati nell'articolo precedente, all'atto di accertare l'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e dovranno procedere al sequestro cautelare delle cose che sono il prodotto, sempre che le cose stesse

appartengano a persona obbligata in solido per l'infrazione. Nell'effettuare il sequestro si dovranno seguire i modi e i limiti di cui al C.P.P. per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

Art. 122 - Sospensione delle licenze.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione ed autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione e della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specificata del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto contravvenzione;
- c) per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti al titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di 30 giorni.

Essa si protrarrà fino a quando non siano stati adempiuti dal contravventore gli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fa inflitta.

Art. 123 - Entrata in vigore del regolamento.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della sua approvazione.

L'Amministrazione Comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, con deliberazione del Consiglio Comunale, aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni ed oblazioni a carico dei trasgressori della presente normativa.

Sono abrogati il precedente Regolamento in materia e tutte le altre disposizioni degli organi comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente Regolamento e con esso in contrasto od incompatibili.

TITOLO N. 16

SANZIONI

- SANZIONI FASCIA N. 1

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da 25 Euro a 150 Euro

Oblabile in via breve con 50 Euro

- SANZIONI FASCIA N. 2

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da 50 Euro a 300 Euro

Oblabile in via breve con 100 Euro

- SANZIONI FASCIA N. 3

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da 75 Euro a 450 Euro

Oblabile in via breve con 150 Euro

- SANZIONI FASCIA N. 4

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da 500 Euro a 3000 Euro

Oblabile in via breve con 750 Euro

- SAR

Dalla violazione dei seguenti articoli consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi o di rimozione di opere abusive.

- NS

Non sanzionabile

- TAC

Trasferimento degli atti all'Autorità competente


TITOLO	ART.		SANZIONE FASCIA	SANZIONE ACCESSORIA	
1	1	Il Servizio di Polizia Rurale	NS		
	2	Il Regolamento di Polizia Rurale	NS		
	3	I soggetti e la gestione del servizio	NS		
	4	Ordinanze del Sindaco	NS		
	5	Norme transitorie	NS		
	6	Efficacia del regolamento	NS		
2	7	Regolamentazione pascolo vagante	2		
	8	Sanzioni per pascolo abusivo	2		
	9	Attraversamento del territorio con mandrie e greggi	2		
	10	Pascolo su beni demaniali e comunali	2		
	11	Pascolo su aree di tutela ambientale	2		
	12	Pascolo in ore notturne	2		
	13	Allevamenti allo stato brado	2		
	14	Esercizio caccia, pesca, raccolta di funghi	TAC		
	15	Raccolta di lumache e rane	TAC		
	16	Apiari e alveari	1		
	17	Apiari e alveari – Disposizioni igienico-sanitarie	TAC		
	18	Apiari e alveari – Disciplina del nomadismo	TAC		
	3	19	Divieto d'ingresso nei fondi altrui	1	
		20	Deroga al diritto di passaggio	NS	
21		Esercizio del diritto di passaggio	NS		
22		Esercizio dell'attività venatoria	TAC		
23		Accesso ai fondi con mezzi non idonei	2		
24		Spigolatura	1		
4	25	Frutti caduti dalle piante su fondo altrui	NS		
	26	Censimento di fossi e canali	NS		
	27	Libero deflusso delle acque	2	SAR	
	28	Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali	2	SAR	
	29	Tombinatura di fossi e canali	3	SAR	
	30	Opere di manutenzione obbligatoria	1		
	31	Fossi e canali interni ai fondi – Servitù di scolo	2	SAR	
	32	Chiusura di fossi – Trasposizione di fossi	2	SAR	
	33	Costruzione di nuovi fossi o canali	2	SAR	
	5	34	Definizione di acqua pubblica	NS	
35		Polizia delle acque pubbliche	3	SAR	
36		Distanza delle coltura agrarie dalle acque pubbl.	2		
6	37	Definizione di viabilità rurale	NS		
	38	Consistenza della viabilità rurale	3	SAR	
	39	Strade vicinali e interpoderali – obblighi dei frontisti	NS		
	40	Diritto di passaggio	NS		
	41	Occupazione delle strade	2		
	42	Aratura e lavorazioni ai bordi delle strade	2		
	43	Pulizia delle strade	1		
	44	Accessi e diramazioni	3	SAR	
	45	Costruzione e manutenzione di ponticelli	NS		
	46	Piante ai lati delle strade	2	SAR	
	47	Rami e radici protese; ostacolo alla circolazione	2	SAR	
7	48	Movimenti di terra	3		
	49	Disboscamento e messa a coltura di nuovi fondi	3	SAR	
	50	Accorpamento di fondi agricoli	3		
	51	Realizzazione di impianti irrigui	NS		
	52	Apertura di pozzi e prelievo di acque sotterranee	TAC		

TITOLO	ART.		FASCIA SANZIONE	SANZIONE ACCESSORIA
7	53	Impianti arborei e formazione di siepi	NS	
8	54	Aratura degli stocchi	1	
	55	Distanza da confini delle colture erbacee e arboree	NS	
	56	Impiego di prodotti fitosanitari	1	
	57	Erogazione di presidi sanitari	1	
	58	Preparazione e trasporto delle poltiglie	1	
	59	Sconfinamento di miscele contenenti presidi san.	2	
	60	Aspersione di esche avvelenate	2	
	61	Smaltimento di reflui zootecnici	2	
	62	Concimazione con materiali fermentescibili	2	
	63	Impiego di pollina	3	
	64	Riutilizzo dei fanghi di depurazione	4	
	65	Irrigazione a scopo agricolo	1	
9	66	Difesa contro le malattie delle piante	1	
	67	Divieto di vendita ambulante di piante e sementi	1	
10	68	Denuncia di malattie infettive	TAC	
	69	Accertamento della causa di morte	TAC	
	70	Seppellimento di animali morti	TAC	
	71	Spostamento di animali morti	TAC	
	72	Mezzi di trasporto delle carcasse animali	TAC	
	73	Cremazione, trasformazione industriale	TAC	
	74	Depositi di stoccaggio temporaneo di carcasse animali	TAC	
	75	Vaccinazione e profilassi degli animali domestici	TAC	
	76	Cani da guardia	2	
	77	Circolazione di cani nelle vie e nei luoghi aperti	1	
	78	Cani vaganti	2	
	79	Animali di terzi sorpresi sul fondo altrui	NS	
	80	Trasporto di animali vivi	1	
	81	Maltrattamento di animali	TAC	
	82	Tutela della fauna selvatica	TAC	
	83	Fauna vednatoria	TAC	
	84	Tutela del patrimonio ittico	TAC	
11	85	Case rurali. Definizione e norme generali	NS	
	86	Case rurali. Difesa dall'umidità	NS	
	87	Case rurali. Servizi igienici	NS	
	88	Case rurali. Dotazione idrica	NS	
	89	Case rurali. Scolo delle acque	NS	
	90	Allevamenti di tipo professionale, intensivo, industriale	NS	
	91	Allevamenti a carattere familiare	NS	
	92	Allevamenti familiari in zone residenziali	3	SAR
	93	Ricoveri per animali. Igiene della costruzione	NS	
	94	Ricoveri per animali. Letamai	NS	
	95	Ricoveri per animali. Depositi di insilati	NS	
	96	Igiene delle stalle da latte	NS	
12	97	Definizione	NS	
	98	Diminuzione di superficie boscata	TAC	
	99	Modalità di ceduzione e taglio nelle superfici boscate e nelle siepi	2	
	100	Taglio di alberi di pregio	2	
	101	Impianto o sostituzione di alberi	1	SAR
	102	Alberi di rilevante importanza naturalistica	3	
	103	Ambiti naturali tutelati	NS	


13	104	Accensione di fuochi	1	
TITOLO	ART.		SANZIONE FASCIA	SANZIONE ACCESSORIA
13	105	Produzione di suoni e rumori	2	SAR
	106	Produzioni di luci moleste	2	
	107	Impiego di motofalciatrici	1	
	108	Terreni liberi. Divieti	3	
	109	Colture agrarie. Limitazioni	NS	
	110	Tutela del decoro paesaggistico	1	
	111	Zona di tutela ambientale - Divieti	1	
14	112	Vendita di prodotti agricoli. Autorizz. del Sindaco	1	
	113	Divieto di vendita ambulante di piante e sementi	1	
15	114	Accertamento delle violazioni e sanzioni	NS	
	115	Oblazione in via breve	NS	
	116	Deduzioni difensive	NS	
	117	Determinazione e irrogazione delle sanzioni	NS	
	118	Sanzioni amministrative e disposizioni generali	NS	
	119	Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio	NS	
	120	Inottemperanza all'ordinanza	NS	
	121	Sequestro e custodia di cose	NS	
	122	Sospensione delle licenze	NS	
	123	Entrata in vigore del regolamento	NS	

FOSSI E CANALI PRIVATI

DISTANZE DA CONFINE DI NUOVE APERTURE




APERTURA DI FOSSI A CONFINE DI PROPRIETA'







APERTURA DI FOSSI A BORDO STRADA

FOSSI E CANALI PRIVATI POSTI A CONFINE



NUOVI IMPIANTI ARBOREI







DISTANZE DI RISPETTO DALLE ACQUE PUBBLICHE




STRADE INTERPODERALI - SPAZIO DI LIBERO PASSAGGIO




LAVORAZIONI AGRICOLE AI BORDI DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI




DISTANZE DI ALBERI DA STRADE VICINALI




ARBUSTI



CEPPAIA
E CAPITOTZZA



ALBERI AD
ALTO FUSTO
(noci, querce, ...)




Pioppeti e altre colture
legnose a ciclo lungo


Colture a filare (vigneti, frutteti)

COLTIVAZIONI
ARBOREE


DISTANZE DI ALBERI DA STRADE PROVINCIALI E COMUNALI EXTRA-URBANE



ARBUSTI




ALBERI AD
ALTO FUSTO
(noci, querce, ...)



Pioppeti e altre colture
legnose a ciclo lungo


Colture a filare
(vigneti, frutteti)

COLTIVAZIONI
ARBOREE




IMPIANTI ARBOREI AI BORDI DELLE PROPRIETA'


A




B




C



D




E




- A ALBERI DI PRIMA GRANDEZZA (oltre ml. 3.00)
- B ALBERI DI SECONDA GRANDEZZA (fino a ml. 3.00)
- C ALBERI DI TERZA GRANDEZZA (meno di ml. 2.50)
(alberi da frutto, viti, arbusti, ecc.)
- D CEPPAIE
(robinie ml. 2.00)
- E ALBERI A RIDOSSO DEL MURO DI CONFINE
(purchè di altezza non superiore al muro)

DISTANZE DAI CONFINI

COLTURE ERBACEE ED ARBOREE



Coltivazioni erbacee



Pioppeti e altre colture
legnose a ciclo lungo

Vigneti e frutteti a filare

